



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

ROSA PEZZULLO  
CATERINA MAZZITELLI  
UMBERTO LUIGI SCOTTI  
EDUARDO DE GREGORIO  
ANTONIO SETTEMBRE

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 26/10/2017

- Presidente - Sent. n. sez.  
2336/2017

- Rel. Consigliere -  
REGISTRO GENERALE  
N.1980/2017

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**SF** nato il **X** 1957 a **X**

avverso la sentenza del 11/10/2016 del TRIBUNALE di COSENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE  
FIMIANI

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità

Udito il difensore

L'avvocato Romano, per la parte civile, chiede il rigetto del ricorso; deposita  
conclusioni e nota spese.

L'avvocato De Luca, chiede l'accoglimento del ricorso presentato.

**RITENUTO IN FATTO**

Con la sentenza impugnata il Giudice monocratico di Cosenza, in funzione d'appello, ha confermato la decisione di primo grado nei confronti dell'imputato **S**, che l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni per il reato di diffamazione, consistita nel diffondere nell'ambiente di vita di **SE** la notizia di aver avuto una relazione con lei e di essere in possesso di filmati che lo ritraevano in momenti di intimità con la donna. Epoca del fatto, Ottobre 2010.

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa dell'imputato, che col primo motivo ha lamentato il vizio di motivazione illogica per travisamento delle prove. La Corte avrebbe ritenuto le deposizioni dei testi **R** e **V** confermatrice della testimonianza della persona offesa mentre essi avrebbero riferito di aver avuto notizia della sua relazione extraconiugale da voci del paese e dai giornali a seguito all'arresto dell'imputato, restando, così, esclusa la provenienza da Servino delle notizie ritenute diffamatorie.

1.1 Nel secondo motivo è stata dedotta l'errata applicazione degli artt 530 e 533 cpp ed il vizio di motivazione, poichè il Giudice avrebbe confermato la declaratoria di responsabilità dell'imputato, senza valutare che la persona offesa aveva avuto necessità di ripristinare la propria immagine di moglie e madre di famiglia, e, quindi, senza un rigoroso esame della sua attendibilità.

In data 4 Ottobre la difesa della parte civile ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

All'odierna udienza il PG, dr **F**, ed i difensori delle parti private hanno concluso come in epigrafe.


**CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, essendo, pertanto, inammissibile per genericità. Invero, esso è identico nel contenuto al motivo proposto in sede di appello, al quale il Giudice territoriale aveva già dato congrua risposta, annotando che i testi avevano riferito di aver incontrato l'imputato, che aveva loro parlato della sua relazione con la donna, proponendo, altresì di visionare alcuni filmati relativi a momenti di intimità intrattenuti con lei; il percorso logico argomentativo dei Giudici del merito è stato completato attraverso il riferimento alla deposizione della testimone **G**, che aveva affermato che l'imputato in sua presenza aveva denigrato la persona offesa, proponendole, altresì di farle vedere "qualcosa".

1.1 La critica ulteriore, secondo la quale i testi di accusa sarebbero inattendibili, poichè collegati a **S** a vario titolo, risulta formulata genericamente, poichè non ha precisato in che modo il prospettato legame con la parte civile avrebbe influito sull'attendibilità delle rispettive testimonianze.

1.2 Quanto alle deposizioni di **R** e **V**, deve osservarsi che la Corte ne ha fornito una plausibile spiegazione nel senso della convalida delle affermazioni accusatorie di **S**, essendo



la valutazione incensurabile in questa fase; tuttavia è necessario puntualizzare che le suddette prove non hanno assunto rilevanza decisiva nell'economia del confermato giudizio di responsabilità dell'imputato, che si è fondato sui diversi risultati processuali derivanti dalle testimonianze degli altri soggetti, cui si è già accennato e che, del resto, neppure sono state specificamente contestate dal ricorrente.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, avendo sviluppato critiche sul pieno merito del ragionamento decisorio condotto dal Giudice di secondo grado. La deposizione della persona offesa - principale fonte di prova - è stata riportata ampiamente ed è stata ritenuta confermata da quelle dei testimoni nel senso dianzi riportato. In tal senso sono state citate le dichiarazioni di coloro che hanno riferito dei fatti per averne avuto notizia diretta, cioè il marito di **S**

**F** e **G**.

2.1 Il comportamento dell'imputato è stato correttamente giudicato diffamatorio, poiché nei giudizi di merito è emerso in modo chiaro di come costui fosse andato per il paese in cui entrambi vivevano a propalare la notizia della relazione tra lui stesso e la parte civile; i Giudici del merito hanno legittimamente ritenuto integrato il reato, anche se la diffusione della notizie offensive della reputazione era avvenuta in momenti successivi ma in ogni caso con più persone.

2.2 La decisione è, così, in armonia con l'orientamento di questa Corte, secondo il quale, al fine dell'integrazione del delitto di diffamazione, non è necessario che la comunicazione offensiva con la pluralità di soggetti avvenga contemporaneamente con ciascuno di essi, potendo realizzarsi anche in tempi diversi, purchè sia rivolta a più destinatari (Cosi, Sez. 5, Sentenza n. 6920 del 21/12/2000 Ud. (dep. 20/02/2001) Rv. 218277. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza n. 7408 del 04/11/2010 Ud. (dep. 25/02/2011), Rv. 249599).

3. In proposito può aggiungersi - per rispondere in pieno alle censure del ricorrente - che la divulgazione della relazione extraconiugale, per di più corredata a comprovata anche dalla possibilità di visionare filmati di momenti intimi dei due amanti, assume un valore intrinsecamente offensivo della reputazione, intesa come il senso della propria dignità personale nella opinione degli altri ed in sostanza nella considerazione sociale. Tale tipo di relazione, infatti, appare significativa di un comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, Sez. 5, Sentenza n. 18982 del 31/01/2014 Ud. (dep. 08/05/2014), Rv. 263167, oltre che al dovere di fedeltà derivante dal matrimonio

3.1 Dunque le parole usate nei confronti di **S**, esplicitamente rappresentative della violazione delle regole su cui si fonda il matrimonio, hanno avuto, anche sotto questo profilo, una potenzialità lesiva della sua dignità e nella considerazione da parte della comunità sociale in cui la stessa risulta inserita, che, di regola, disapprova tali comportamenti.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.



Per il principio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato, altresì, alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte civile per la presente fase, che sono liquidate in euro 1500, oltre accessori di legge. Va disposto l'oscuramento dei dati identificativi delle persone interessate, a norma dell'art 52 dlgs 196/03.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 2000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese in favore della parte civile che liquida in euro 1500, oltre accessori di legge. Dispone l'oscuramento dei dati a norma dell'art 52 dlgs 196/03.

Deciso il 26.10.2017


Il consigliere estensore

Dr Eduardo de Gregorio



Il Presidente

dr.ssa Rosa Pezzullo



Depositato in Cancelleria  
Roma, li 19 FEB. 2018



R. CANCELLIERE  
Rossana Cecce